

BGer 2C_5/2020 vom 7. Februar 2020

Bundesgericht, 2020-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_5_2020

FR: TF 2C_5/2020 du 7 février 2020

IT: TF 2C_5/2020 del 7 febbraio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; vedasi anche gli artt. 139 LIFD [RS 642.11] e 212 LT [RL/TI 640.100]). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF.

E. 1.2

Questa Corte applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate in modo circostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

E. 2.1

Censurando arbitrio la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere, constatato il difetto di motivazione della decisione su reclamo, rinviato la causa all'Ufficio delle imposte alla fonte, ma di essersi pronunciata sul merito riferendosi alle osservazioni dell'autorità fiscale senza acquisire l'incarto completo, senza chiedere ulteriori mezzi di prova, pregiudicandole in tal modo la possibilità di presentare appropriate considerazioni e documentazione.

E. 2.2

In concreto l'arbitrio censurato dalla ricorrente si confonde in realtà con una lamentata violazione del suo diritto di essere sentita, più specificatamente del diritto di esprimersi e di fornire prove su tutti gli elementi presi in considerazione ai fini del giudizio.

E. 2.3

In forza dell' art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte all'autorità giudicante e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta all'autorità (DTF 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191; 135 V 465 consid. 4.3.2 pag. 469).

In base alla giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte all'autorità e di determinarsi su di esse è dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve infatti aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione (sentenza 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid. 5 con ulteriori rinvii).

E. 2.4

In primo luogo va osservato che, come emerge dagli atti di causa e contrariamente a quanto addotto dalla ricorrente, la Corte cantonale non solo ha invitato l'autorità di prima istanza ad esprimersi sul gravame dell'interessata ma ha anche chiesto e ottenuto la trasmissione del suo incarto fiscale. Risulta poi che le dettagliate osservazioni presentate dall'autorità fiscale il 12 agosto 2019 sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente il giorno successivo. Quest'ultima poteva quindi prontamente reagire alle medesime, inviando alla Corte cantonale le proprie determinazioni nonché i mezzi di prova ivi relativi oppure chiedendo l'assegnazione di un termine per procedervi. Ciò che tuttavia non ha fatto. Va poi rilevato che le osservazioni in questione sono state inviate alla ricorrente il 13 agosto 2019 mentre la Camera di diritto tributario si è pronunciata con sentenza del 18 novembre 2019, ossia più di tre mesi dopo. Ciò adempie totalmente le esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.1) in merito al lasso di tempo necessario per potere considerare che la ricorrente ha rinunciato a prendere posizione. Una violazione del suo diritto di essere sentita non è quindi data. La censura va respinta

E. 2.5

Per quanto concerne poi l'esame effettuato dalla Camera di diritto tributario della situazione di ognuno degli ex impiegati della ricorrente (vedasi sentenza impugnata pag. 4 a 7) quest'ultima si è limitata a puntualizzare alcuni elementi (cfr. ricorso pag. 3). Sapere se in proposito l'impugnativa adempie le esigenze di motivazione dell' art. 42 LTF può rimanere indeciso. In effetti la ricorrente ha espressamente rinunciato a contestare questi punti dichiarando

"non si entra nel merito di quanto riferito dalla CDT in relazione ai (sic!) singoli impiegati". Al riguardo ci si limita a rinviare ai considerandi del giudizio querelato (pag. 4 segg.), ai quali questa Corte si allinea.

E. 2.6

Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico si rivela manifestamente infondato e può essere respinto secondo la procedura prevista dall' art. 109 LTF .

E. 3

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).